

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE
DEL NUOVO STATUTO SECONDO IL DL 117 DEL 3 LUGLIO 2017
CODICE DEL TERZO SETTORE**

Oggi 10 ottobre 2020 alle ore 11,30 presso la sede sociale in via del Monte,5 (sala delle riunioni al 3° piano), si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "PACE ADESSO PEACE NOW" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 27 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Parenti Giampietro e da Segretario il socio sig. Moretti Guido.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale del Volontariato per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale.

Pertanto a far data dall'approvazione dello statuto aggiornato, l'associazione si chiamerà:

PACE ADESSO PEACE NOW-ODV

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

IL Presidente assicura che le modifiche non variano nulla circa i valori e gli obiettivi dello Statuto originario redatto dal fondatore Giovanni Bersani.

Segue il dibattito durante il quale vengono chiesti solo alcuni chiarimenti, in quanto durante l'iter di redazione dello Statuto rinnovato è stata data sempre puntuale informazione delle variazioni introdotte e quindi la maggioranza degli intervenuti conosceva già tali variazioni. Si passa pertanto alla votazione: il Presidente Parenti chiede di alzare la mano per la votazione e l'assemblea delibera all'unanimità, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato; le conte di controllo per i contrari e gli astenuti, hanno dato esito 0 (zero). Il nuovo statuto è così approvato e lo si allega al presente verbale diventandone parte integrante.

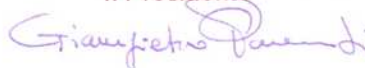
L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 12,40

Il Segretario



Il Presidente





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 23/10/20 Serie 3 al N 3525

Pagato €

(Euro)

23 OTT. 2020



Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

Pace Adesso Peace Now-ODV

10 Ottobre 2020



STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato

Pace Adesso Peace Now-ODV

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, denominata: "PACE ADESSO PEACE NOW-ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

Pace Adesso Peace Now-ODV, si ispira sia al pensiero di Giovanni Bersani, che ne è stato il fondatore, sia all'azione e alle opere da lui profuse nel mondo, in assoluta coerenza con la sua visione ispirato all'umanesimo cristiano e alla mondialità.

L'Associazione Pace Adesso Peace Now-ODV è apolitica e apartitica, è indipendente da ogni autorità, entità e organizzazione politica o religiosa, è in costante dialogo e collaborazione con tutti quegli enti che condividono e perseguono le stesse finalità statutarie, comprendendo, anche, la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione altresì svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- b) Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di attività editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e quelle di interesse generale di cui al presente articolo.
- c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa, anche in paesi in via di sviluppo.
- d) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni.
- e) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

h) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, gli scopi dell'Associazione sono:

- 1) Servire in concreto la causa della Pace nel mondo, cercando e offrendo strumenti e contributi per rimuovere le cause e le strutture della violenza e dell'ingiustizia;
- 2) Promuovere iniziative per denunciare e riformare un ordine mondiale che tollera la scandalosa e crescente divaricazione tra le aree della ricchezza e del potere e quelle emarginate ed escluse, anche attraverso pubblicazioni, mostre, spettacoli, proiezioni audiovisive, ecc.;
- 3) Proporsi come "luogo" permanente di attenzione e solidarietà con quelle popolazioni e gruppi sociali che patiscono le conseguenze della violenza e dell'ingiustizia. Conseguenza di tali ingiustizie sono le grandi migrazioni che segnano il nostro tempo creando ancor più sacche di povertà e nuove ingiustizie sociali;
- 4) Proporsi come "servizio" per quanti, individui isolati o gruppi organizzati, sono disponibili a lottare contro ogni sfruttamento o dominanza politica, economica, culturale;
- 5) Aggregare e impegnare, in particolare, gli operatori che intendono offrire un loro contributo per un'attività di ricerca, documentazione, informazione, formazione organizzata in strutture scientifiche, permanenti e centralizzate, a servizio di quanti possono e vogliono beneficiarne per collaborare alla liberazione dell'uomo;
- 6) L'Associazione tende, in particolare, a realizzare "servizi" specializzati, tra cui:
 - a) offrire promozione e assistenza a processi di dialogo in aree in cui siano minacciati o in atto situazioni di conflitto;
 - b) organizzare incontri di informazione e formazione, seminari, convegni e corsi residenziali;
 - c) organizzare, in particolare, incontri con partner dei paesi in via di sviluppo per la comune ricerca di soluzioni di autentica solidarietà nella prospettiva di una crescita comune
 - d) promuovere iniziative specifiche contro il razzismo e la discriminazione; Pace Adesso Peace Now-ODV non fa discriminazioni sulla base di nazionalità, genere, credo religioso;
 - e) sostenere iniziative per favorire il dialogo interculturale e interreligioso sia in Italia che nei Paesi esteri;
 - f) promuovere e sostenere iniziative di inclusione sociale per i migranti in Italia al fine di favorire la pace sociale;
 - g) sviluppare missioni di pace e di aiuto nelle zone dove sono in atto tensioni gravi o sono in corso conflitti;
 - h) promuovere strutture capaci di impostare un deposito documentario, aggiornato ed agile (web, social, biblioteca, banca-dati, audiovisivi, ecc.), che renda possibile, specie nei giovani, una presa di coscienza dei problemi indicati ed un'autentica educazione allo sviluppo, alla liberazione e alla Pace;
 - i) organizzare un idoneo servizio per la divulgazione tra gli operatori e nell'opinione pubblica;
 - j) gestire progetti di peculiare importanza e finalità (ricerca - verifica - sperimentazioni) presso organismi, enti, aziende di Paesi in via di sviluppo, nonché, se del caso, invio di volontari, esperti, ricercatori per un periodo conveniente.

L'Associazione Pace Adesso Peace Now-ODV presta la sua opera e i suoi servizi a tutti, purché aderiscano ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e intendano collaborare per la loro osservanza.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa (art. 36 del CTS).

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle normative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota al bilancio.

Art.3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di attività sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31

dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4 Soci dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza discriminazioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali, di differenti caratteri fisici e biologici, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro; ogni socio, deve essere aperto a collaborare alla realizzazione degli scopi sociali, accettando lo Statuto e condividendone lo spirito e le norme.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve superare il cinquanta per cento del numero delle eventuali organizzazioni di volontariato.

Art.5 Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 20 (venti) giorni dopo l'avvenuta riunione del Consiglio Direttivo più prossima alla data della domanda stessa, quindi il nuovo socio sarà annotato nel libro degli associati, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno di osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, comunicato con lettera di raccomandata A.R., l'aspirante associato o il legale rappresentante della persona giuridica, ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domande di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art.6 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per decesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni;

○ per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, tramite PEC o lettera raccomandata A.R., consentendo allo stesso facoltà di replica, tramite i medesimi mezzi di comunicazione.

Contro il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci, tramite PEC o lettera scritta A.R., che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul Libro Soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 Diritti e Doveri

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Delle riunioni degli organi collegiali deve essere sempre redatto verbale.

Art.9 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art.10 Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

- L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, da almeno un decimo dei soci e dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.11 Quorum costitutivi dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art.12 Quorum deliberativi dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.13 Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, di cui all'articolo 20.

Art.14 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 15 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono

rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da .e vice-presidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo o decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.15 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art.16 Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

Art.17 Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo all'insediamento, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro

30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso, al più presto, convoca il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, contestualmente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Art.18 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (Art. 31, comma 1, CTS), esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il Libro degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art.20 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art.21 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.